

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

ORGANO DI REVISIONE

VERBALE N. 19 DEL 23 LUGLIO 2025

OGGETTO: PARERE SU SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO.

PREMESSA

Il sottoscritto Dott. Mario Matteo Pellegrini, nominato revisore ai sensi D.Lgs. 18/08/2000, N. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, con la deliberazione di C.C. n. 36 del 24/07/2024, ha esaminato la documentazione inviata dal Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi Generali per l'espressione del parere di propria competenza;

Visto l'art. 239 del TUEL che prevede che il revisore unico dei conti rilasci il proprio parere su strumenti di programmazione economico finanziaria;

Considerato:

che in data 18/12/2024 il Consiglio Comunale con atto n. 67 ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 (parere reso con verbale n. 13 del 09/12/2024);

che in data 30/04/2025 il Consiglio Comunale con atto n. 14 ha approvato il rendiconto 2024 (relazione resa con verbale n. 10 del 02/04/2025), determinando un risultato di amministrazione di euro 4.403.618,69 così composto:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024 (A) ⁽²⁾	(=)			4.403.618,69
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2024 ⁽⁴⁾				1.680.517,30
Accantonamento residui perenti al 31/12/2024 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				32.717,00
Altri accantonamenti				63.949,98
Totale parte accantonata (B)				1.777.184,28
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				33.012,06
Vincoli derivanti da trasferimenti				4.229,82
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				11.861,52
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				36.433,98
Altri vincoli da specificare				0,00
Totale parte vincolata (C)				85.537,38
Totale parte destinata agli investimenti (D)				54.455,75
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)				2.486.441,28
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾				0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono state approvate le seguenti variazioni di bilancio:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 02.04.2025 avente per oggetto "variazione al bilancio di previsione 2025-2027 ai sensi dell'art. 175, del D.lgs. 267/2000. (marzo)";
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 21.05.2025 avente per oggetto "variazione al bilancio di previsione 2025-2027 ai sensi dell'art. 175, del D.lgs. 267/2000. (maggio)";

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 21 del D.L. n. 73/2021 in quanto non ne ricorre la fattispecie. La dotazione di cassa dell'ente è congrua per il pagamento dei debiti commerciali.

Sinora è già stata applicata al bilancio di previsione 2025-2027 anno 2025 una quota complessiva di avanzo di amministrazione pari ad € 117.845,55 così distinto:

- € 22.000,00 di avanzo di amministrazione parte vincolata (per estinzione anticipata dei mutui), destinato a spese correnti, € 54.455,75 di avanzo di amministrazione destinato agli investimenti, che finanziano spese in conto capitale, e € 726,00 più € 4.229,82 di avanzo vincolato da legge ed € 36.433,98, di avanzo di amministrazione derivante da vincoli formalmente attribuiti dall'Ente, che finanziano spese correnti; (deliberazione di CC nn. 11-24/2025), per un totale di € 117.845,55.

Dato atto che con la presente variazione di bilancio viene applicata una quota di avanzo di amministrazione parte accantonata risultante dal rendiconto di gestione 2024, per il complessivo importo di € 58.596,00; e una quota di avanzo di amministrazione parte disponibile per € 370.197,00, di cui € 80.197,00 per spese correnti a carattere non permanente ed € 290.000,00 per spese di investimento, per un totale complessivo di € 428.793,00.

L'Organo di Revisione ha accertato che l'Ente avendo applicato avanzo di amministrazione non vincolato non si trovasse in una situazione prevista dagli artt. 195 e 222 TUEL, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL.

L'Ente ha adeguato il bilancio di previsione 2025/2027 in base all'esito del congruaggio Covid-19 come da DM 23/07/2024.

L'Ente ha adeguato il bilancio di previsione 2025/2027 entro il 22/05/2025, inserendo il Fondo Obiettivi di Finanza pubblica che deve essere iscritto al codice U.1.10.01.07.001, missione 20 della parte corrente della spesa, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del Dlgs 118/2011 e dell'articolo 162, comma 6, del Tuel.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura de/le spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato

di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quel/e con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non

possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione de/la procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*

Si rileva che il regolamento di contabilità dell'ente ha previsto la verifica per la salvaguardia degli equilibri di bilancio entro la data del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;

- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Si richiama altresì l'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che dispone:

"1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento

di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno data luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come pasta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'articolo 188.

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) *per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*

- c) *per il finanziamento di spese d'investimento*
- d) *per il finanziamento de/le spese correnti a carattere non permanente;*
- e) *per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che sono stati presentati i seguenti documenti:

- le dichiarazioni rilasciate dai responsabili di Settore dalle quali non emergono fatti, situazioni o valutazioni tali da ritenere pregiudizievoli gli equilibri di bilancio sia sul fronte della gestione dei residui, sia sulla gestione di cassa e sia sulla gestione di competenza, non compensabili da maggiori entrate o minori spese;
- le dichiarazioni rilasciate dai responsabili di Settore di insussistenza dei debiti fuori bilancio;
- la Relazione del Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi Generali attestante la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'assestamento generale al bilancio di cui all'art. 175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000; la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;
- le Relazioni dei Responsabili di Settore sullo Stato di Attuazione dei programmi;
- il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 09.07.2025.

Il Revisore Unico procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi Generali con nota prot. n. **5809** del **19.06.2025** ha richiesto ai responsabili di Settore di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- di segnalare eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, come da dichiarazioni rese dei Responsabili di Settore e conservate agli atti dell'Ufficio Ragioneria.

I Responsabili di Settore non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, come da dichiarazioni conservate agli atti dell'Ufficio Ragioneria.

I Responsabili di Settore in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato invece la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate.

Il revisore unico procede ora all'analisi della variazione di bilancio proposta al Consiglio Comunale, così come elencata nei prospetti allegati alla proposta di deliberazione che, di seguito vengono riassunti:

Per l'anno 2025:

- maggiori spese di parte corrente per € 229.551,00 compensate da minori spese correnti per € 17.784,65 e da maggiori entrate correnti per € 211.766,35 (€ 220.805,92- € 9.039,57), di cui € 58.596,00 derivanti dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione parte accantonata ed € 80.197,00 dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione parte disponibile;
- maggiori spese in conto capitale di competenza per euro € 899.168,61, compensate da maggiori entrate in conto capitale di pari importo, di cui

euro € 290.000,00 derivanti dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione parte disponibile destinato agli investimenti;

Per l'anno 2026:

- maggiori spese di parte corrente per € 11.956,00 compensate da maggiori entrate correnti di pari importo;

Per l'anno 2027:

- maggiori spese di parte corrente per € 11.956,00 compensate da maggiori entrate correnti di pari importo;

Il Revisore Unico attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011; ii D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato che

- non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio

sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui;

- con tale variazione vengono rispettati gli equilibri economici-finanziari dei bilanci di previsione 2025-2026-2027, il pareggio finanziario ed il saldo cassa positivo alla fine dell'esercizio;
- con le variazioni sopra riportate sono rispettati a preventivo i saldi programmatici definiti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative ai fini del rispetto dei saldi finali per gli anni 2025-2026-2027;
- conformemente a quanto stabilito nel regolamento di contabilità, alla proposta di deliberazione è allegata la relazione del responsabile del servizio finanziario sullo stato di attuazione dei programmi e attuazione degli obiettivi nonché sull'esito della verifica degli equilibri di bilancio;
- la relazione di cui sopra è completa di tutti gli elementi necessari per consentire al Consiglio di valutare l'andamento complessivo della gestione e di, eventualmente, riorientare il processo decisionale;
- dalla relazione del Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi Generali risulta quanto segue:
 - a) non risultano debiti fuori bilancio riconoscibili;
 - b) non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio;
 - c) risultano mantenuti gli equilibri della gestione di competenza per l'esercizio in corso;

visto

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi Generali;

esprime

- parere favorevole sugli aspetti economici e finanziari delle ricognizioni dello stato di attuazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi, della verifica degli equilibri finanziari, nonché della variazione di assestamento contenuta nella proposta di deliberazione in oggetto.

Milano, lì 23 luglio 2025

IL REVISORE DEL CONTO
dott. Mario Matteo Pellegrini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. 82/2005)